

Penale Sent. Sez. 1 Num. 56138 Anno 2018

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: SIANI VINCENZO

Data Udiienza: 23/04/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

•

MOLKENBUR TITUS JOSEF nato il 03/12/1990 a MUESETER (GERMANIA)

WALDHOFF LENA nato il 02/01/1992 a UNNA(GERMANIA)

nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l'ordinanza del 19/09/2017 del TRIB. LIBERTA' di TRAPANI

sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

~~lette~~/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO ;

Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore ;

L'avvocato BARRA RAFFAELE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 19 - 22 settembre 2017, il Tribunale di Trapani ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla ONG Stichting Jugend Rettet NL, in persona dei suoi rappresentanti Titus Josef Molkenbur, tesoriere, e Lena Waldohff, vicepresidente del consiglio direttivo, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 2 agosto 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ai sensi degli artt. 321 e ss. cod. proc. pen., avente ad oggetto la motonave Iuventa e di quanto sussistente a bordo della stessa, in relazione al delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), d), e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, commesso in Trapani ed altri luoghi, dal 12 settembre 2016 al 26 giugno 2017, allo stato a carico di ignoti.

A fronte delle corrispondenti deduzioni svolte dalla difesa il Tribunale del riesame ha osservato che: in primo luogo, era da ritenersi la giurisdizione italiana, anche di natura cautelare, rispetto al reato oggetto di procedimento, riscontrandosi tutti gli elementi sintomatici di vere e proprie consegne concordate di migranti dal contenuto antiggiuridico, con condotte articolatesi fino al territorio dello Stato italiano ove i migranti, doverosamente soccorsi, erano stati fatti sbarcare.

Per il resto e per quanto ancora rileva, l'ordinanza impugnata ha escluso che sussistesse la violazione dell'art. 100, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, richiamato dall'art. 12, comma d.lgs. n. 286 del 1998, in ordine alla mancata convocazione del terzo proprietario per essere sentito e svolgere le sue difese, trattandosi di mero affidamento della cosa sequestrata al custode giudiziario per la sua conservazione.

I giudici del riesame hanno, poi, positivamente verificato la sussistenza del *fumus commissi delicti* e della *causa arresti.*, allo stato degli elementi esposti dal G.i.p. nell'ordinanza genetica, pur come valutati sulla scorta delle contestazioni della parte istante.

In ordine al secondo evento migratorio, essi hanno svolto un particolare riferimento alle circostanze di fatto osservate dall'operatore sotto copertura Luca Bracco, documentate dalle fotografie scattate dallo stesso in occasione di due eventi SAR occorsi il 18 giugno 2017, con conseguente annotazione del 7 luglio 2017: l'operatore si era imbarcato, previa autorizzazione giudiziaria, sulla motonave Vos Hestia, operante per conto della ONG Save the Children; in particolare, nell'evento delle ore 06:15, il recupero, anziché la distruzione, da parte dell'equipaggio della Iuventa dei 3 barconi utilizzati dai migranti subito dopo il loro trasbordo, con la sostanziale riconsegna degli stessi ai trafficanti,

aveva palesato l'esistenza di un loro collegamento con i trafficanti libici, il descritto comportamento integrando pienamente un contributo concorsuale alla commissione del reato di cui all'art. 12 cit. Inoltre, nell'evento delle ore 11:00, era rilevato che il rhib di colore verde e di piccole dimensioni proveniente dalla Iuventa si è diretto verso le coste libiche incontrando il barchino con i presunti trafficanti, con affiancamento durato per alcuni minuti, alla conclusione del quale, mentre il rhib si dirigeva verso la Iuventa, il barchino si allontanava verso le coste libiche per poi riapparire sullo scenario scortando un gommone carico di migranti e arrestando la navigazione solo in prossimità della Iuventa; anche tale secondo episodio faceva emergere comportamenti inequivocabilmente dimostrativi del collegamento fra i trafficanti libici e i membri dell'equipaggio della Iuventa, dato che i trafficanti avevano anche recuperato il motore del gommone durante le operazioni di trasbordo dei migranti ed avevano intrattenuto un dialogo finale con i membri dell'equipaggio della Iuventa presenti sul gommone, con saluto finale al momento di ripartire per le coste libiche: dinamica costituente l'attuazione di una vera e propria consegna concordata dei migranti dai trafficanti all'equipaggio della Iuventa.

Esaminate le deduzioni a discarico offerte alla difesa (la corrispondenza intercorsa tra la Iuventa e I.M.R.C.C., le fotografie scattate dall'equipaggio della motonave, le sommarie informazioni rese in sede di indagini difensive da Friedrich Kuchler, membro della ONG Sea-Eye e primo Ufficiale della Seefuchs), per i giudici del riesame, esse non apparivano idonee a documentare una ricostruzione alternativa rispetto a quella emergente dagli elementi adottati dall'accusa, restando il fatto che i membri dell'equipaggio della suddetta motonave nelle due occasioni indicate avevano posto in essere comportamenti eccedenti i limiti di una doverosa attività di soccorso in mare e l'ambito di operatività delle scriminanti dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., o del soccorso umanitario, ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, o ancora dell'adempimento del dovere ex art. 51 cod. pen.

Considerazioni sovrapponibili sono state svolte in riferimento all'episodio migratorio del 10 settembre 2016, come si desumeva dalle sommarie informazioni rese da Pietro Gallo e Lucio Montanini, all'epoca dipendenti della IMI Security Service e imbarcati sulla Von Hestia, nonché dalle intercettazioni telefoniche attivate sulle utenze in uso ai medesimi, da cui emergeva che il trasbordo di 140 migranti dalla Iuventa alla Von Hestia era stato preceduto dal recupero da parte della Iuventa di quei migranti da un gommone guidato da due scafisti i quali si erano allontanati con il loro natante verso la costa libica dopo il trasbordo, elementi da cui era stata parimenti desunta una consegna concordata di migranti, e non un soccorso.

Nel disegnato quadro è stata ritenuta sussistente anche l'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità della nave rispetto al reato commesso, essendo la Iuventa proprio l'imbarcazione con la quale la ONG sua proprietaria operava nel Mar Mediterraneo e attraverso la quale i componenti del suo equipaggio avevano posto in essere le azioni di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Circa la titolarità proprietaria del bene in capo a soggetto terzo, i giudici del riesame hanno evidenziato che oggetto di sequestro preventivo poteva essere qualsiasi bene, anche appartenente a persona diversa da quella che aveva commesso il reato, purché esso fosse, anche indirettamente, collegato al reato e, se lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo per l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti: tale pericolo è stato reputato sussistente con riferimento alla Iuventa, che operava usualmente in zona prossima alle 12 miglia dalle coste libiche, mentre il fatto che si procedesse a carico di ignoti non escludeva la legittimità della misura cautelare reale, anche a carico del terzo proprietario, non dimostratosi in buona fede.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore della ONG Stichting Jugend Rettet NL, rappresentata come sopra, chiedendone l'annullamento e adducendo quattro motivi a sostegno dell'impugnazione.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 6 cod. pen. nonché 92 e 97 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay, per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e comunque illegittimità del sequestro, per essere stato disposto dall'autorità giudiziaria diversa dallo Stato di bandiera.

Il Tribunale aveva sostenuto la sussistenza della giurisdizione italiana sulla base della ritenuta applicabilità dell'art. 6 cod. pen., rifacendosi però a precedenti in cui i migranti si trovavano a bordo di navi prive di bandiera e quindi di nazionalità, ossia a casi diversi da quello oggetto di procedimento, nel quale, invece, vigeva il principio di bandiera; l'operatività di questo principio era stata da tempo recepita dalla giurisprudenza in forza del principio generale fissato dalla Convenzione di Ginevra sul mare territoriale del 29 aprile 1958; esso trovava una sua disciplina positiva per le navi italiane nell'art. 4, secondo comma, cod. pen. e nell'art. 97 della Convenzione di Montego Bay.

Era da censurare, in particolare, la mancata applicazione della disciplina dell'art. 97 cit. che non si riferiva soltanto al caso di incidenti di navigazione in senso stretto ma era suscettibile di un'interpretazione analogico-estensiva anche alla luce del principio generale fissato dall'art. 92 della stessa Convenzione che stabiliva in via generale, salvo casi eccezionali, la giurisdizione esclusiva dello

Stato di bandiera nell'alto mare.

Posto ciò, nel caso di specie, si era avuto un abbordo, inteso come accostamento di un'imbarcazione di un'altra, il trasbordo contestato presupponendolo necessariamente, e la vicenda si era svolta in alto mare, comunque ben oltre lo spazio delle acque territoriali, lo Stato di bandiera della Iuventa era l'Olanda e lo stato di appartenenza del comandante e di buona parte dell'equipaggio era la Germania: di conseguenza, era inapplicabile l'art. 6 cod. pen. e sussisteva, invece, la giurisdizione olandese o, a tutto voler concedere, tedesca (sebbene allo stato il procedimento fosse rubricato a carico di ignoti) e, in secondo luogo, il sequestro preventivo era stato illegittimamente emesso, in quanto era stato adottato da autorità giudiziaria diversa da quella dello Stato di bandiera, vale a dire l'autorità giudiziaria olandese.

Inoltre, l'art. 6 cod. pen. era la norma interna e, come tale, essendo subordinata nella gerarchia delle fonti, alle norme di diritto internazionale pattizio o consuetudinario, non era ontologicamente suscettibile di integrare alcuno dei casi eccezionali a cui faceva riferimento l'art. 92 cit. per individuare deroghe alla giurisdizione dello Stato di bandiera.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 27, 92 e 97 UNCLOS, in relazione all'art. 6 cod. pen.

Siccome il G.i.p. aveva individuato nell'art. 27, commi primo e secondo, UNCLOS un criterio aggiuntivo per l'affermazione della giurisdizione italiana, dopo che il punto era stato oggetto di contestazione nella memoria proposta dalla difesa nel corso del procedimento di riesame, essendosi sottolineata l'inapplicabilità alla presente vicenda della suddetta norma in quanto i fatti oggetto di imputazione provvisoria non sarebbero stati commessi comunque a bordo della Iuventa durante il passaggio della stessa nel mare territoriale, il Tribunale aveva ritenuto irrilevante la censura avendo fondato direttamente sull'art. 6 cod. pen. la giurisdizione italiana per essersi l'evento del reato verificato in Italia.

L'argomento andava criticato, in primo luogo, perché restava fermo il punto relativo all'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 27 cit. e, in secondo luogo, in quanto nel caso in esame le condotte costitutive del presunto concorso di ignoti nei reati ex art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 sarebbero state poste in essere in alto mare, sicché, per le ragioni chiarite, non sussisteva spazio per l'applicazione della suddetta norma interna del codice penale.

2.3. Con il terzo motivo si prospetta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 12, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998 ed all'art. 100 d.P.R. n. 309 del 1990.



L'eccezione di nullità del sequestro in relazione al mancato compimento degli adempimenti previsti dalla normativa succitata, funzionali a garantire l'intervento e l'assistenza prima dell'esecuzione del sequestro preventivo del terzo proprietario del bene sequestrato, era stata disattesa dai giudici del riesame con argomenti erronei: infatti, l'art. 12, comma 8, cit. (usando il verbo essere all'indicativo) aveva stabilito che i beni sequestrati andassero affidati, salvo esigenze processuali nel caso di specie insussistenti, o ad organi di polizia o ad altri organi dello Stato ed enti pubblici per le finalità indicate, sicché la finalità di mera conservazione addotta nel provvedimento non costituiva argomento fondato; d'altro canto il verbale del 2 agosto 2017 di notifica e contestuale esecuzione del sequestro preventivo aveva contemplato l'affidamento in temporanea custodia all'Ufficio Circondariale marittimo di Lampedusa in attesa di successiva riassegnazione ad altro Ufficio: e tale riassegnazione implicava l'applicazione dell'indicata disciplina; dunque, non era affatto assurdo, come risultava asserito nell'ordinanza impugnata, che fosse sentito il proprietario del bene per l'attività di conservazione dello stesso da parte del custode, essendo per il resto assodato in giurisprudenza che la violazione di quest'ultima norma per l'omissione dei corrispondenti adempimenti determinava la nullità del vincolo.

2.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. ed all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998.

Il Tribunale aveva errato nell'adottare un incongruo criterio di identificazione della qualità di persona estranea al reato, nei cui confronti non poteva essere disposto, se non a precise condizioni, né il sequestro preventivo di cui al comma 1, né il sequestro finalizzato alla confisca di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.: il principio generale di responsabilità dell'armatore proprietario della nave poteva valere per altri rami dell'ordinamento, non per quello penale; per il resto, i parametri adottati erano eccessivamente rigorosi, in quanto propri dell'eccesso colposo, visti i riferimenti alla prevedibilità e inevitabilità del fatto.

Valeva invece evidenziare che l'affidamento incolpevole o buona fede sussisteva allorché ricorresse una situazione di non conoscibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza dell'eventuale utilizzo illecito della cosa: nel caso di specie, i fatti contestati si erano svolti nell'ambito di eventi SAR, in coordinamento con tutte le strutture statuali internazionali di riferimento, sicché emergeva un quadro complessivo che rendeva non configurabile un addebito di negligenza da cui potesse essere derivata l'ipotizzata possibilità dell'uso illecito della motonave: pertanto era stata ingiustificatamente negata alla ONG proprietaria della nave Iuventa la qualifica di persona estranea al reato, insuscettibile di essere attinta dal vincolo cautelare reale.



3. Con memoria del 26 marzo 2018 la difesa della parte ricorrente ha svolto motivi nuovi.

3.1. In relazione al terzo motivo del ricorso, si è sottolineato che la disciplina di cui all'art. 110 d.P.R. n. 309 del 1990 era di carattere assolutamente generale e non prevedeva alcuna eccezione, mirando a tutelare il terzo intestatario del bene oggetto di sequestro, sicché la relativa procedura era da applicarsi anche al caso di affidamento in temporanea gestione del bene sequestrato, in assenza di una richiesta del suo affidamento per operazioni di polizia, senza che l'omissione della stessa potesse ritenersi sanata dall'avvenuta richiesta di riesame, dovendo la medesima svolgersi innanzi all'autorità procedente, su convocazione di quest'ultima.

3.2. In riferimento al quarto motivo di ricorso, erano da evidenziarsi due circostanze già sottoposte ai giudici del riesame, ma dagli stessi non considerate: gli scopi umanitari e di alto valore morale e sociale che avevano determinato la ONG a mettere in mare la Iuventa per l'attività di soccorso e di salvataggio di vite umane; il dato oggettivo dell'avvenuta effettuazione di tali operazioni di salvataggio nell'ambito di eventi SAR e in coordinamento con le strutture statuali e internazionali di riferimento.

In definitiva, il Tribunale aveva omesso di valutare la peculiarità della situazione concreta pervenendo a un risultato giuridicamente erroneo facendo anche un incongruo richiamo della responsabilità del proprietario armatore, di fatto avente natura oggettiva, mentre – se avesse adeguatamente considerato le circostanze addotte – non avrebbe potuto non concludere che, in ogni caso, la ONG proprietaria versava nello stato soggettivo di buona fede, determinato dall'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza in cui era escluso l'uso illecito della cosa.

4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione osservando che, quanto ai primi due motivi, la loro infondatezza derivava dalla constatazione che il fatto oggetto di procedimento si era consumato anche in territorio sottoposto alla giurisdizione italiana, per gli effetti dell'art. 6 cod. pen., giacché il soccorso, obbligatorio, successivo al trasbordo dei migranti sulla Iuventa era stato determinato dalla condotta incriminata che si era posta in diretta derivazione causale con la condotta degli autori del reato, mentre poi il terzo motivo era inammissibile, in quanto meramente reiterativo a fronte di congrua motivazione presente nell'ordinanza impugnata, e il quarto motivo non teneva conto delle obiezioni mosse dai giudici del riesame alla dedotta buona fede del terzo che avrebbe dovuto essere, non soltanto oggetto di allegazione, ma anche

di prova, che nel caso di specie non era stata data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazioni non si profila fondata e, dunque, non può essere accolta.

2. Va, con riferimento alla stessa, ricordato in premessa che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso in sede di riesame delle misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, con l'immediata specificazione che nella nozione di violazione di legge rientrano anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, mentre non vi rientra l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119).

2.1. Il decreto di sequestro preventivo emesso il 2 agosto 2017 dal G.i.p. del Tribunale di Trapani ha avuto ad oggetto la motonave Iuventa e di quanto presente a bordo della stessa è stato ~~coordinato~~^{subordinato} alla condizione che l'imbarcazione "si trovi in acque interne del territorio nazionale". Ed è indiscusso che il provvedimento sia stato eseguito in modo conforme alla suddetta statuizione, ossia quando la motonave Iuventa si trovava in acque interne del territorio nazionale, con affidamento dell'imbarcazione in custodia all'ufficio Circondariale marittimo di Lampedusa.

2.2. Emesso ed eseguito il suddetto decreto e proposta richiesta di riesame dai legali rappresentanti della ONG Stichting Jugend Rettet NL, proprietaria della motonave, con l'articolazione di doglianze afferenti sia all'evenienza dei presupposti della misura cautelare reale, sia alla specifica tutela della posizione del soggetto proprietario, dedottosi terzo rispetto al reato oggetto di contestazione, l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame ha affrontato le une e le altre problematiche, nei sensi generali già richiamati.

3. In ordine alle questioni proposte con l'impugnazione, per quanto concerne quelle involte dai primi due motivi del ricorso, che per l'intima connessione che li caratterizza vanno trattati in modo congiunto, appare utile puntualizzare gli snodi essenziali del ragionamento svolto dal Tribunale del riesame sui corrispondenti argomenti.

3.1. L'ordinanza impugnata, pur muovendo dalla constatazione che le condotte primariamente compiute da coloro che avevano trasportato i migranti nel tratto di mare dove poi costoro erano stati rilevati dall'equipaggio della Iuventa si erano verificate in alto mare, ha considerato rilevante che poi le persone, ancora non identificate, che avevano, secondo la prospettazione accusatoria, innescato le consegne dei migranti cooperando con i trafficanti libici avevano finito con il proseguire quella condotta illecita.

Si sono considerati accertati, con riferimento agli eventi migratori del 10 settembre 2016 e del 18 giugno 2017, tutti gli elementi sintomatici di vere e proprie consegne concordate di migranti dal contenuto antiggiuridico, con azioni articolatesi fino al territorio dello Stato italiano ove i migranti, doverosamente soccorsi, erano stati fatti sbarcare.

Questa catena di condotte, che aveva visto innestarsi su quella dei trafficanti l'apporto concorsuale dei membri dell'equipaggio della Iuventa, aveva, secondo i giudici del riesame, determinato una situazione rispetto alla quale il successivo salvataggio dei migranti da parte dei soccorritori, che li avevano condotti in Italia, aveva concretato la realizzazione di una fattispecie antiggiuridica unitaria in ordine alla quale una parte della complessiva condotta e l'evento del reato si erano compiuti in territorio italiano, con la conseguente applicazione dell'art. 6 cod. pen., norma che radicava la giurisdizione penale italiana, anche per l'emissione del provvedimento cautelare.

In tale prospettiva, per i giudici del riesame, è divenuta irrilevante l'ulteriore censura svolta in ordine all'inapplicabilità dell'art. 27 della Convenzione di Montego Bay, così come irrilevante è stata considerata la censura inerente al mancato rispetto della prescrizione di cui all'art. 8, par. 2, del Protocollo sul traffico dei migranti aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale aperta alla firma a Palermo il 12 - 15 dicembre 2000, che si riferiva alle ipotesi di reato in cui il traffico dei migranti, oltre a essere di natura transnazionale, coinvolgesse un gruppo criminale organizzato, reato non individuabile nella contestazione relativa alla presente fattispecie.

3.2. Con le precisazioni che seguono le doglianze articolate dalla parte ricorrente non possono essere accolte.

Sia pure con primario riferimento a navi senza bandiera, la giurisdizione italiana è stata già affermata sulla scorta del disposto di cui all'art. 6 cod. pen., ispirato al criterio definito dell'ubiquità ("Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento

che è la conseguenza dell'azione od omissione").

E' da considerarsi dato di fatto ormai assodato quello per cui la richiesta di soccorso in mare, in ragione dello stato del natante o delle condizioni del mare, viene utilizzato come uno strumento preventivato e ricercato da coloro i quali conducono i migranti verso le coste dello Stato rivierasco di prefigurato approdo onde conseguire il risultato prefisso dello sbarco degli stessi su quel territorio.

L'aggancio utilizzato dai trafficanti rinviene nella necessaria attività di soccorso a cui ogni Stato è tenuto in forza di specifiche convenzioni internazionali (convenzione di Londra in data 1° novembre 1974, ratificata con legge n. 313 del 1980; convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979, a cui l'Italia ha aderito con legge n. 147 del 1989; convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge n. 689 del 1994).

Pertanto, lo sbarco dei migranti, ultima conseguenza dello stato di necessità che ha determinato l'intervento dei soccorritori, si configura come l'effetto diretto e l'ultimo segmento dell'attività pianificata *ab origine* al fine del raggiungimento dell'obiettivo perseguito da coloro che hanno promosso, organizzato e attuato la condotta antiggiuridica avente ad oggetto l'immigrazione illegale, sicché la condotta dei trafficanti, lungi dal potersi frazionare, va valutata unitariamente e in modo connesso con i comportamenti che, callidamente preventivati dagli stessi trafficanti, ad essa ineludibilmente accedono, per avere gli organizzatori del trasporto illecito provocato e utilizzato lo stato di necessità.

Pertanto, l'ultimo tratto del viaggio, pur se riferibile all'operazione di soccorso, risulta costituire un fatto artatamente cagionato dagli autori del reato attraverso la determinazione di condizioni di grave pericolo per i soggetti trasportati, con l'effetto che quella condotta posta in essere in acque extraterritoriali si salda con quella da consumarsi e poi consumata in acque territoriali e in acque interne, dove l'azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale si configura come l'azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave, ossia la morte dei migranti irregolari trasportati.

E', quindi, il complesso di condotte così saldato che realizza quel risultato, ossia l'ingresso dei suddetti soggetti nel territorio dello Stato penalizzato dall'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998: il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto, costituito dall'intervento dei soccorritori, inseritosi nel determinismo produttivo dell'evento, in quanto esso non è costituito da un evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, bensì integra un fattore del tutto previsto, messo in conto e ricercato dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore.

Per tale ragione si è affermata la giurisdizione nazionale anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del

1998 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, come evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante (fra le altre, Sez. 1, n. 11165 del 22/12/2015, dep. 2016, Almagasbi, Rv. 266430; Sez. 1, n. 18354 del 11/03/2014, Hamada, Rv. 262543).

Medesime conclusioni si sono peraltro raggiunte, attraverso il ragionamento svolto nei sensi che precedono, per affermare la sussistenza della giurisdizione nazionale in ipotesi di reato simile compiuto muovendo da nave battente determinata bandiera (peraltro di Stato, l'Egitto, che aveva aderito alla Convenzione di Montego Bay: Sez. 1, n. 9816 del 01/02/2013, Ahmed Ahmed, n. m.).

3.3. Le conclusioni indicate sono da ritenersi valide anche per la presente fattispecie.

Le norme della Convenzione di Montego Bay invocate dal ricorrente – sulla base del dato di fatto che la nave Iuventa batteva bandiera olandese, sul pacifico presupposto che i Paesi Bassi, al pari dell'Italia, hanno aderito alla suddetta Convenzione e l'hanno ratificata, non appaiono comportare, allo stato degli elementi emersi, l'esclusione della giurisdizione italiana, anche per quanto concerne l'ambito cautelare.

3.3.1. In primo luogo, è da considerare che la condotta rilevante per la disciplina scaturente dall'indicata Convenzione – per come essa appare in concreto configurata dai giudici della cautela reale nel caso di specie, in cui l'accusa penale mossa nei confronti di componenti, pur non ancora identificati, dell'equipaggio della nave è di avere cooperato, in concorso con gli organizzatori, all'illecito trasporto degli stranieri fino al territorio dello Stato – non si profila scindibile in frammenti separati, così da isolare quella ascrivibile a quei componenti dell'equipaggio come esauritasi nell'alto mare, senza considerare il suo connesso, necessitato prosieguo che, attraverso il susseguente trasbordo dei cittadini extracomunitari sulle altre imbarcazioni chiamate per il soccorso, ha determinato infine l'arrivo dei medesimi nel territorio italiano.

Sono pertanto ascritte agli ignoti concorrenti, che, secondo l'accusa, si sono a tal fine avvalsi in modo illecito della nave Iuventa, parti rilevanti delle azioni costituenti i reati contestati che risultano commesse in Italia, sia direttamente, sia per interposizione dei soggetti chiamati a prestare soccorso e ricovero immediato (anche in esplicazione delle attività di soccorso e assistenza nel segno

esplicitato dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998) in favore dei migranti posti in deliberata situazione di pericolo, delle cui azioni nel territorio dello Stato devono in ogni caso rispondere, ai sensi degli artt. 54, terzo comma, e 111, primo comma, cod. pen. coloro che detta situazione hanno cagionata.

In tal senso (e lo si precisa a fronte delle corrispondente obiezione mossa dalla difesa anche nel corso della discussione) la connotazione del delitto di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 come reato a consumazione anticipata non elide certo l'antigiuridicità della condotta ulteriore e dell'evento che si determina con l'illegale perfezionamento del trasporto al momento dell'arrivo dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano (la norma incriminatrice, infatti, punisce chiunque in violazione delle disposizioni del testo unico promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato).

3.3.2. In secondo luogo, a prescindere dal dirimente rilievo svolto, è da aggiungere che le norme della Convenzione non paiono escludere in modo assoluto, anche in alto mare, l'esercizio della giurisdizione da parte di Stati diversi da quello di bandiera, quando non si tratti di navi da guerra (per le stesse disponendo in tal senso l'art. 95) e delle ^{NAVI} ~~da~~ ritenersi di proprietà o al servizio governativo, non commerciale, di un altro Stato (in tal senso disponendo l'art. 96).

Le navi di natura privata, destinate a uso commerciale o equiparato, al lume dell'art. 97 della Convenzione, appaiono immuni dalla giurisdizione di Stato diverso da quello di bandiera limitatamente al caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell'alto mare, tale da implicare la responsabilità penale del comandante della nave o di qualunque altro membro dell'equipaggio.

Per questo preciso e circoscritto ambito, nei confronti delle suddette persone non possono essere intraprese, con riguardo a situazione determinatesi in alto mare, azioni penali o disciplinari se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza.

Epperò, siccome per le navi private, qual è la Iuventa, l'immunità è delimitata ai soli casi di abbordo e, in generale, di incidenti di navigazione, non potrebbe ritenersi - anche a voler collocare (ciò che dall'analisi di merito allo stato consegnata dai giudici della cautela non pare potersi affermare) l'azione rilevante soltanto in alto mare - che il reato oggetto della contestazione qui rilevante, ossia quello di favoreggiamento dell'immigrazione illegale di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, rientri nel relativo novero. Non potendo, di conseguenza, rinvenirsi il reclamato ambito di immunità convenzionale ⁱⁿ favore

degli ignoti componenti dell'equipaggio della succitata nave, deve per la fattispecie loro ascritta considerarsi correttamente affermata dai giudici della cautela la giurisdizione italiana (segnalandosi che il precedente costituito da Sez. 1, n. 32960 del 05/05/2010, Kircaoglu, Rv. 248268, addotto dalla difesa, ha riguardato una situazione di fatto diversa da quella qui in esame,, anche per il fatto che l'imbarcazione in quel caso coinvolta batteva bandiera turca, ossia di Stato non aderente alla Convenzione di Montego Bay).

L'atto di impugnazione ha fatto riferimento alla qualificazione delle condotte ascritte agli ignoti concorrenti nel reato facenti parte dell'equipaggio della Iuventa come abbordo: epperò, i giudici del riesame hanno escluso che i fatti valutati potessero essere configurati nel suddetto senso, con argomentato giudizio di fatto, incensurabile in questa sede.

3.4. Per ciò che concerne le acque territoriali, poi, l'art. 27 della Convenzione, dopo avere stabilito il principio secondo cui lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, al fine di procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo durante il passaggio, eccettua alcuni casi, fra i quali quelli in cui le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero e in cui il reato è di natura tale da disturbare la pace del paese o il buon ordine nel mare territoriale.

Quanto a tale regime, non pare cogliere nel segno il richiamo, pure formulato dalla difesa della società ricorrente, allo speculare trattamento riservato dall'art. 4 cod. pen. alle navi nazionali, quale norma espressiva (nella parte in cui stabilisce che le navi e gli aeromobili italiani sono considerati territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera) del principio di diritto internazionale di extraterritorialità della nave.

In questa direzione il richiamo effettuato dalla difesa stessa all'indirizzo interpretativo secondo cui le navi mercantili sono normalmente sottoposte, anche in acque territoriali e in porti stranieri, alla potestà dello Stato della bandiera e rientrano nella sfera della potestà dello Stato costiero soltanto quelle attività della comunità navale che interferiscono nella vita della comunità territoriale e comunque si ripercuotono su tale comunità dovendo, in tal caso, accordarsi la prevalenza alla potestà del detto Stato, rispetto a quella dello Stato della bandiera, stante l'interesse giuridicamente rilevante che lo Stato costiero ha alla sicurezza e allo svolgimento indisturbato della vita e delle attività delle proprie comunità territoriali (Sez. 3, n. 1923 del 30/10/1969, Matrino, Rv. 113526), non somministra elementi consentanei alla soluzione preconizzata dalla parte ricorrente.

Lo Stato costiero, in effetti, non è tenuto ad interessarsi di tutti i fatti che avvengono a bordo delle navi mercantili e che si trovino nei propri porti e nelle proprie acque territoriali, ma, anche con riferimento a questo ambito, ha il potere-dovere di conoscere e sanzionare soltanto e tutti quei fatti che in qualche modo turbino la sicurezza e il buon ordine locali, potendo e dovendo gli altri fatti essere puniti dagli organi giudiziari dello Stato della bandiera, e in base alle sue leggi.

Non è dubitabile però che la condotta di favoreggiamento dell'immigrazione illegale esorbiti dal novero dei fatti di interesse circoscritto alla comunità navale: al contrario, esso attiene pienamente alla sicurezza e all'ordine della comunità territoriale di riferimento, con chiari riflessi sull'interesse generale presidiato dallo Stato costiero.

3.5. Per quanto attiene, poi, alla specifica giurisdizione cautelare, alla stregua dell'indicato regime convenzionale, l'art. 97 cit. con riferimento all'alto mare, al paragrafo 3, fa divieto del sequestro della nave – anche di natura privata, come tale non coperta da immunità, se non per lo specifico settore nella norma stabilito – da parte di Stati diversi da quello della bandiera anche se la misura è adottata come misura cautelare nel corso dell'istruttoria.

Con riferimento, invece, al mare territoriale e alle acque interne, la disposizione convenzionale che regola la giurisdizione cautelare si rinviene nell'art. 27 che, al paragrafo 5, detta una disciplina da cui si trae che il sequestro, da parte dello Stato costiero, di nave straniera che si trova nelle proprie acque territoriali, per l'effettuazione del quale le autorità dello Stato suddetto devono aspettare che essa entri nelle acque interne, se la nave proviene da un porto straniero, mentre, se la nave proviene da un porto nazionale, il sequestro è dal paragrafo 2 della stessa norma permesso anche nelle acque territoriali.

Se ne trae l'ineludibile e coerente corollario che tale sequestro è sempre consentito nelle acque interne.

Nel caso di specie la cautela reale è stata disposta con lo specifico *caveat* della sua esecuzione nelle acque interne: e non è in alcun modo contestato che l'esecuzione del sequestro sia stata conforme alla sua disposizione.

3.6. Richiamato, infine, il punto della motivazione del provvedimento impugnato in base al quale era priva di rilievo la censura inerente al mancato rispetto della prescrizione di cui all'art. 8, par. 2, del Protocollo sul traffico dei migranti aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale aperta alla firma a Palermo il 12 - 15 dicembre 2000, che si riferiva alle ipotesi di reato in cui il traffico dei migranti, oltre a essere di natura transnazionale, coinvolgesse un gruppo criminale organizzato, reato non

individuabile nella contestazione relativa alla presente fattispecie, deve soltanto osservarsi – stante tale ultima puntualizzazione, da reputarsi scaturente dall'analisi del fatto compiuta nel merito dai giudici del riesame – che non è necessario svolgere analisi ulteriori sul tema.

Basti comunque precisarsi in via generale che l'art. 8, par. 2 e 7, del succitato Protocollo contro il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ha sviluppato e dato forma normativa alla analogia esistente tra il traffico di schiavi e la tratta degli esseri umani oggetto di immigrazioni irregolari e ha espressamente esteso il disposto dell'art. 100, par. 1, comma b), della Convenzione di Montego Bay, a proposito della facoltà di abbordaggio in caso di sospetto di traffico di schiavi, al traffico di migranti, autorizzando gli Stati a intercettare e a prendere misure appropriate contro le navi che possono essere ragionevolmente sospettate di essere dedite al traffico illecito di migranti, sia che essi battano, sia che essi non battano bandiera di altri Stati (v. sul punto e sulle tematiche connesse Sez. 1, n. 36052 del 23/05/2014, Arabi, Rv. 260040, in motivazione).

Sempre che vi sia un collegamento con il crimine organizzato transnazionale, tale disposizione, vigente nell'ordinamento interno (la Convenzione contro la criminalità transnazionale organizzata e il Protocollo addizionale per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, sono stati adottati a Palermo il 15/11/2000; aperti alla firma a Palermo dal 12 al 15.12.2000; l'autorizzazione all'esecuzione e alla ratifica è stata per entrambi fatta con legge n. 146 del 2006, n. 146, e sono stati ratificati il 2 agosto 2006, entrando pienamente in vigore nell'ordinamento dal 1° settembre 2006), integra norma speciale rispetto agli artt. 27 e 97 della Convenzione di Montego Bay. e consente espressamente, nella prospettiva del rafforzamento della cooperazione internazionale nella lotta contro i trafficanti, il sequestro di nave che batta bandiera di altro Stato parte, ovunque essa si trovi (alto mare, acque territoriali, acque interne).

Precisato ciò, la rescissione sancita, in fatto, dal Tribunale del riesame della fattispecie in esame con il crimine organizzato transnazionale, con la ritenuta non attinenza ad essa della norma ora indicata, esime dalla verifica in questa sede cautelare, impregiudicati futuri sviluppi, del rilievo da annettere alla disposizione che prescrive l'autorizzazione dello Stato di bandiera, nello stesso senso stabilendo anche le norme di comportamento dettate dal decreto interministeriale del 14 luglio 2003, emanato in attuazione del disposto dell'art. 12, comma 9-*quinquies*, d.l. n.298/1998 (lì dove subordinano il diritto di visita alla richiesta formale del Ministro dell'interno, previa acquisizione, tramite il

Ministero degli esteri, dell'autorizzazione del Paese di bandiera), ed esime dal conseguente approfondimento del punto se l'eventuale mancanza dell'autorizzazione poteva essere eccepita dalla parte sequestrata e dal terzo attinto dalla cautela, oppure avrebbe dovuto essere rilevata dal solo Stato della bandiera, senza conseguenze, nelle more, sull'efficacia della cautela reale in sede processuale penale.

In conclusione, il sequestro in parola avente ad oggetto la nave Iuventa presente nelle acque interne – costituendo misura cautelare di natura preventiva e anche finalizzata alla confisca, secondo lo specifica disciplina dettata dalla norma incriminatrice relativa al reato contestato, ossia l'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 – non è risultato disposto ed eseguito in violazione dei precetti, anche di natura convenzionale, a cui si è riferita la parte ricorrente nei primi due motivi.

4. Trascorrendo alla disamina del terzo motivo, a cui si connette il primo dei motivi nuovi, occorre premettere che, ad avviso dei giudici del riesame, non è sussistita la violazione dell'art. 100, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, richiamato dall'art. 12, comma d.lgs. n. 286 del 1998, in ordine alla mancata convocazione del terzo proprietario per essere sentito e svolgere le sue difese.

Il provvedimento evidenzia che, in fatto, l'imbarcazione sequestrata è stata affidata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa e poi alla Guardia Costiera di Trapani, senza che nel caso in esame si sia comunque registrata alcuna richiesta di affidamento del mezzo agli organi di polizia per l'impiego del mezzo nelle relative attività.

La giudiziale custodia, dunque, si è, allo stato, risolta nel semplice affidamento della cosa sequestrata all'organo all'uopo individuato per la sua conservazione: attività per la quale il procedimento in contraddittorio richiamato dal ricorrente non è, ad avviso dei giudici del riesame, previsto.

4.1. L'impostazione del Tribunale – essendo stato assodato che non si è verificato affidamento in uso alla polizia o ad organi equiparati della nave sequestrata per lo svolgimento di attività di istituto, ma si è registrato il mero affidamento del bene per la sua conservazione e custodia – è da reputarsi corretta.

L'art. 12, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dalla stessa norma sono affidati dall'autorità giudiziaria precedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, con la specificazione che i mezzi di trasporto non

possono essere in alcun caso alienati.

Per il profilo procedimentale la norma prescrive l'applicazione, nel limite della compatibilità, dell'art. 100, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990.

Il successivo comma 8-*bis* puntualizza che, ove non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'art. 301-*bis*, comma 3, d.P.R. 43 del 1973 e succ. modd.

La *relatio* con i commi 2 e 3 dell'art. 100 cit. inerisce alle garanzie da assicurare al terzo proprietario. Con essi si prescrive infatti che, se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione, secondo la disciplina prevista dal codice di procedura penale, e che gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

Il richiamo al comma 3 dell'art. 301-*bis* cit. rileva per stabilire il destino dei beni sequestri nell'ipotesi in cui sussista alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale degli stessi, prescrivendo che i beni andranno ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni, e che, in caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, con la susseguente disciplina relativa alla ~~possibile~~ ^{POSSIBILITÀ DI} stipulare ~~di~~ convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più imprese del settore.

Questo complesso di norme, con specifico riguardo alla tutela della posizione del terzo proprietario, inerisce dunque alla fase in cui il bene sequestrato, anziché – oppure dopo – essere affidato alla custodia giudiziale conservativa, venga (sempre che non sussistano esigenze processuali ostative) conferito agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di istituto o, in alternativa, ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Trattasi in questo caso di un impiego *lato sensu* produttivo del bene, rispetto a cui rileva la tutela della posizione del terzo proprietario, onde garantire la salvaguardia dei relativi diritti in vista del possibile (a seconda dell'esito processuale o dell'accertamento dell'estraneità al reato del soggetto terzo) recupero della sua disponibilità da parte sua.

Va aggiunto che, se il giusto procedimento così previsto venga rispettato, il terzo proprietario non ha titolo a impugnare la relativa determinazione.

E' invero consolidato il principio di diritto per il quale il provvedimento di affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta, dei beni mobili iscritti

in pubblico registro appartenenti all'imputato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga (per quanto concerne la diretta applicazione dell'art. 100 cit.), non è suscettibile di autonoma impugnazione, in quanto ha l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziario dei veicoli sequestrati in quella particolare forma di impiego stabilita dalla norma, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi (Sez. 6, n. 9727 del 21/02/2013, Nocerino, Rv. 255723; Sez. 4, n. 28123 del 12/06/2007, Spagnuolo, Rv. 237099).

4.2. E' allora del tutto coerente con il sistema di norme richiamato la conclusione che, ove il giudice procedente ~~proceda a disporre~~ ^{DISPONGA} - non la mera conservazione statica, bensì - l'affidamento del bene sequestrato alla polizia o ad altri organi dello Stato o enti pubblici per il suo impiego in attività di polizia o in attività equiparate, l'obliterazione del terzo proprietario nel relativo procedimento comporta un concreto *vulnus* del suo diritto.

In tale preciso e specifico senso sono da condividere gli approdi interpretativi secondo cui l'inosservanza del disposto dell'art. 100, comma 2, d.P.R., n. 309 del 1990 è sanzionata a pena di nullità, in quanto la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario non è irrilevante, posto che la citata norma stabilisce anche che si applichino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale ed è da escludere l'incompatibilità con la suddetta disposizione degli strumenti predisposti dalla normativa processuale generale a tutela del diritto di difesa dell'indagato e delle altre parti private del processo. (Sez. 3, n. 13019 del 08/03/2012, Pesola, Rv. 252379; Sez. 4, n. 3278 del 13/10/1995, Costa, Rv. 203140): ciò, in fattispecie nelle quali le Autorità procedenti, disposto il sequestro di veicoli nella disponibilità di soggetti indagati per reati in materia di stupefacenti e ritenuti utilizzati nell'attività di spaccio, veicoli tuttavia di proprietà di soggetti terzi, li avevano affidati alla polizia giudiziaria autorizzandone l'impiego in attività di istituto: casi, dunque, in cui il contraddittorio era mancato nella fase in cui esso era dovuto, ossia quella in cui si trattava di decidere circa l'impiego produttivo nelle suddette attività del bene sequestrato, mediante il suo affidamento alle forze di polizia.

Se, però - come, secondo quanto ha rimarcato il Tribunale, è avvenuto nel caso di specie - all'esecuzione del decreto di sequestro è acceduta soltanto la custodia giudiziaria finalizzata alla mera conservazione del cespite, nell'alveo dell'ordinaria applicazione degli artt. 259 cod. proc. pen. e 81 e ss. disp. att., senza l'assunzione di alcun atto relativo all'impiego della nave da parte della polizia o di organi equiparati, non si è determinata la situazione che, facendo venire in rilievo l'interesse del terzo proprietario a interloquire sul destino del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

bene, avrebbe richiesto l'attivazione del contraddittorio nei sensi chiariti.

La doglianza è, quindi, infondata.

5. Con riguardo al quarto e ultimo motivo, specificato anche nel secondo dei motivi aggiunti, esso inerisce alla deduzione del terzo proprietario della nave quale soggetto estraneo al reato e in buona fede in relazione alle condotte antiggiuridiche ascritte ai membri dell'equipaggio della nave stessa.

5.1. I giudici del riesame non hanno dato credito alle prospettazioni avanzate dalla proprietaria dell'imbarcazione esponendo in modo congruo le ragioni per le quali hanno escluso che potesse affermarsi l'estraneità al reato del terzo proprietario della nave.

Una volta puntualizzata nei sensi già richiamati in narrativa la sequestrabilità del bene di proprietà del terzo, siccome era risultato collegato al reato e, se lasciato in libera disponibilità, era idoneo a costituire pericolo per l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze del reato, il Tribunale ha avuto cura di precisare che sussisteva anche il presupposto legittimante il sequestro in vista della confisca, ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 12, comma 4-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, rispetto al quale l'assoluta buona fede dedotta dalla ONG proprietaria della nave, allo stato degli atti, era stata soltanto prospettata, ma non era stato oggetto di prova positiva, mentre dalle risultanze degli atti non era dato desumere alcun elemento tale da far ritenere che i membri dell'equipaggio della Iuventa operassero autonomamente e all'insaputa della ONG proprietaria, nonché in difformità dalle sue direttive, né che la suddetta proprietaria avesse vigilato con diligenza sull'uso del natante e avesse predisposto adeguate cautele per impedirne un eventuale uso illecito, a fronte del principio generale di responsabilità dell'armatore proprietario della nave per i fatti commessi dall'equipaggio.

5.2. E' fuori questione che, essendo mancata devoluzione del relativo punto, anche per i limiti posti dall'art. 325 cod. proc. pen. al mezzo proposto, non sono state dedotte specifiche questioni circa l'adeguatezza dell'individuato *fumus commissi delicti*, punto sul quale i giudici della cautela hanno svolto la rispettiva analisi.

Costituirà, quindi, l'oggetto del giudizio di merito, a cognizione piena l'approfondita verifica di tale snodo, delicatissimo e cruciale, che impone di discernere fra l'attività, meritoria e salvifica, messa in essere da chi si muove nell'ambito segnato dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo cui, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio

dello Stato), nella cornice fissata dall'obbligo di salvataggio in mare scolpito dal diritto consuetudinario internazionale e richiamato da molteplici Convenzioni (fermando l'attenzione alla sole Convenzione di Montego Bay sopra citata per altri aspetti, l'art. 98 prescrive che ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, fra le altre attività, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo e proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto), e l'attività di chi – consapevolmente concorrendo con i trafficanti di esseri umani – agisce nel senso di agevolarne le condotte illecite e consentire la loro concreta perpetrazione.

Per quel che riguarda la posizione del terzo rispetto al sequestro, misura cautelare in questo caso strumentale a prevenire ulteriori fatti di reato e a fermare il bene in vista della preconizzata confisca, gli elementi forniti dal Tribunale si rivelano senz'altro adeguati, quale frutto di motivazione sussistente e non soltanto apparente, sul punto della mancata acquisizione di affidante riscontro dell'estraneità della ONG proprietaria della nave.

Va, allora, ribadito il principio di diritto secondo cui, in fattispecie come quella in esame, la restituzione del mezzo sequestrato al terzo proprietario o titolare di un altro diritto reale sul bene è subordinata alla prova dei fatti costitutivi della pretesa e, quindi, della titolarità del diritto vantato e dell'estraneità al reato, intesa come assenza di condizioni che valgano a profilare a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene stesso (Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, Frigo Hellas Company Ltd, Rv. 265427, in materia di reati immigrazione clandestina e di verifica della posizione del terzo, che invochi il dissequestro e la restituzione del mezzo utilizzato per il trasporto dei migranti; Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggieri Rv. 263772, relativa alla verifica del diritto del terzo sul mezzo di trasporto utilizzato per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 6, comma 1-*bis*, d.l. n. 172 del 2008, conv. dalla legge n. 210 del 2008).

Nel caso in disamina la ONG Stichting Jugend Rettet NL non ha articolato specifiche deduzioni che fossero funzionali a contestare le adeguate argomentazioni con cui i giudici della cautela, nelle due fasi, hanno escluso che potesse considerarsi dimostrato l'estraneità della predetta società al reato ascritto ai, pur ancora ignoti, componenti dell'equipaggio che, operando a bordo della nave Iuventa, hanno compiuto le manovre e, più in generale, le azioni ritenute dall'impostazione accusatoria costitutive del loro concorso nel delitto di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998.

Al di là della congruenza del riferimento alla responsabilità del proprietario armatore, il fatto che la società proprietaria della Iuventa sia un'organizzazione

non governativa, all'epoca operante nell'attività di soccorso e salvataggio nell'ambito di eventi SAR (*search and rescue*), non escludeva che (vieppiù in relazione alla gravità delle azioni poste nell'ordinanza applicativa della misura e nell'ordinanza del Tribunale del riesame) alla stessa incombesse, per l'assoluta importanza e delicatezza dell'attività svolta, di predisporre in modo adeguato e diligente – con le specificità proprie del complesso contesto circostanziale involto dal soccorso umanitario in alto mare – un'organizzazione che garantisse la completa osservanza delle disposizioni impartite dalle Autorità preposte al coordinamento dei soccorsi e l'assoluta impermeabilità degli addetti alle relative operazioni (dai responsabili apicali fino agli operatori deputati al contatto con i migranti) alle logiche delittuose dei trafficanti, per prevenire ogni possibile emersione del pericolo dell'illecita confluenza dell'attività di tali addetti con le condotte degli organizzatori ed esecutori del traffico, confluenza invece avvenuta, secondo l'impostazione accusatoria, alla stregua delle modalità fattuali descritte nel provvedimento genetico e riprese nell'ordinanza impugnata.

La società ricorrente, oltre alla protesta di piena adesione alle istruzioni impartite dalle Autorità competenti in tema di soccorso e salvataggio, non ha, quanto meno allo stato degli atti, fornito, secondo il coerente discorso giustificativo espresso dal Tribunale di riesame, la dimostrazione di aver provveduto a tanto.

Né, ovviamente, ha determinato l'assolvimento dell'onere posto a suo carico il richiamo alle finalità statutarie dell'organizzazione umanitaria, laddove l'ente proprietario della nave avrebbe dovuto confrontarsi con gli elementi concreti addotti dai giudici della cautela alla base dell'accusa rivolta a una parte dei componenti dell'equipaggio di aver determinato, anche attraverso l'uso dell'imbarcazione, la torsione di quelle finalità verso il concreto e ripetuto sostegno ai trafficanti libici, organizzatori ed esecutori dell'illecito trasporto dei migranti.

Nei termini esposti, quindi, la contestazione contenuta dalla doglianza in esame si rivela di mero stile, dato che la ONG Stichting Jugend Rettet NL avrebbe dovuto allegare e dimostrare in modo concreto la sua buona fede, mentre il Tribunale, con motivato giudizio di fatto, ha escluso che lo abbia fatto.

6. Conclusivamente deve ritenersi corretta, alla stregua delle svolte considerazioni, la decisione reiettiva impugnata, per cui il ricorso deve essere, nel suo complesso, respinto.

Segue la condanna della società impugnante, in persona dei due legali rappresentanti sopra identificati, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, nella loro qualità, al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23 aprile 2018